AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI COMUNALI A CANONE CONCORDATO

(art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998)

1. PREMESSA

Il Comune di Cesano Boscone intende fornire una risposta alle esigenze abitative della fascia di cittadini che, pur avendo un reddito più elevato rispetto a quello richiesto per l'accesso alle case popolari a canone sociale (Servizi Abitativi Pubblici), si trovano in condizioni economiche e reddituali tali da richiedere canoni di affitto più sopportabili rispetto ai costi della casa sul libero mercato.

A fronte della crescente richiesta di canoni di affitto meno onerosi, si prevede di destinare gli alloggi di proprietà comunale - individuati con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 31 marzo 2022 - alla locazione a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9/12/1998, n. 431, al fine di mettere in atto una politica di contenimento dei costi della casa e di prevenzione del disagio abitativo.

L'assegnazione in locazione a canone concordato degli alloggi comunali è disciplinata dallo specifico Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30 novembre 2021.

Al momento sono immediatamente disponibili e idonei per l'assegnazione i seguenti alloggi:

- Appartamento sito in via Roma n. 87 (trilocale di mq 91, quarto piano con ascensore);
- Appartamento sito in via Trento n. 21 (monolocale di mq 37, piano terra).

È pertanto necessario pubblicare uno specifico Avviso Pubblico, finalizzato alla formazione di una graduatoria ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi immediatamente disponibili e idonei e di quelli che si renderanno eventualmente liberi in futuro, nel periodo di validità triennale della graduatoria.

2. REQUISITI DI ACCESSO

Possono richiedere l'inserimento nella graduatoria i **nuclei familiari** in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

2.1 **Cittadinanza:**

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato che fa parte dell'Unione Europea;

b) Cittadinanza di un altro Stato, in possesso di regolare titolo di soggiorno o in possesso della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso è scaduto.

Tale requisito deve essere in possesso del solo richiedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

2.2 **Residenza:**

Con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria:

- Residenza anagrafica nel Comune di Cesano Boscone da almeno un anno;

o in alternativa,

- Attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio del Comune di Cesano Boscone da almeno un anno.

Tale requisito deve essere in possesso del solo richiedente alla data di presentazione della domanda.

2.3 **Condizione economica-reddituale:**

È necessario il possesso contestuale dei seguenti requisiti:

- L'attestazione dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) ordinario del nucleo valido per l'anno 2022, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, priva di omissioni e difformità, deve essere **pari o inferiore ad € 25.000.**
- Il rapporto tra il reddito netto del nucleo familiare, derivante dalla somma dei redditi di tutti i componenti o comunque delle persone che andranno a costituire la nuova famiglia, deve essere pari o superiore a due volte e mezzo l'importo del costo complessivo dell'alloggio (canone più spese presunte).

  Oltre ai redditi da pensione/lavoro assoggettati ad IRPEF, si considerano validi al fine del raggiungimento della suddetta soglia anche: le prestazioni assistenziali/previdenziali continuative quali Assegni sociali, indennità di invalidità civile / inabilità / rendite INAIL per invalidità permanente, purché sulla base di provvedimenti definitivi dell'INPS/INAIL.

  Per esempio: nel caso di un costo mensile complessivo dell'alloggio (canone + spese) pari € 600, il reddito netto mensile da pensione / lavoro del nucleo familiare deve essere pari o superiore ad € 1.500.

  Nel caso di coppie di persone che intendono andare a convivere ed al momento della presentazione della domanda fanno parte di nuclei famigliari distinti, è necessario che siano presentati gli ISEE, in corso di validità, delle famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti il nucleo di nuova formazione. Ai fini della valutazione del requisito reddituale entrambi gli ISEE famigliari dovranno rientrare nella soglia sopra stabilita.

  Nel caso di persone che vogliono emanciparsi dal nucleo familiare di origine con il quale convivono al momento della presentazione della domanda di accesso alla graduatoria, sarà considerato l'ISEE della famiglia di origine.

2.4 **Posizione nei confronti della Amministrazione Comunale:**
Alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria, assenza - da parte del nucleo familiare - di debiti pregressi inerenti il pagamento di qualsiasi servizio/tributo comunale.

Il possesso dei requisiti sopra specificati dovrà permanere anche in fase di assegnazione dell'alloggio.

3. SOGGETTI ESCLUSI

Non possono richiedere l'accesso alla graduatoria per la locazione degli alloggi comunali a canone concordato **i nuclei**:

a) nei quali anche un solo componente **è titolare di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare**, ubicati nella Regione Lombardia.

   È da considerarsi adeguato (secondo i criteri definiti dal Regolamento Regionale 4 agosto 2017 - n. 4 sui Servizi Abitativi Pubblici) l'alloggio con una superficie utile (*) almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella:

Superficie utile in mq*	Componenti nucleo familiare
45	1 - 2
60	3 – 4
75	5 – 6
95	7 o più

(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria.

   Il diritto di proprietà non viene considerato in caso di:

   - coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi;
   - persone titolari di un alloggio in regime di "Nuda proprietà".

   Nel caso di coppie e di persone singole che vogliono emanciparsi dal nucleo familiare di origine (con il quale convivono al momento della presentazione della domanda di accesso alla graduatoria), l'accertamento del presente requisito si valuta con riferimento alle posizioni giuridiche dei soli componenti il nucleo familiare che si andrà a costituire nel nuovo alloggio, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.

b) che **sono assegnatari di unità immobiliari destinate ai Servizi Abitativi Pubblici** (case popolari di edilizia pubblica), locate secondo la normativa regionale vigente;

c) che risultano sottoposti a procedura esecutiva di rilascio d'alloggio **per morosità non incolpevole**;

d) che, per motivi imputabili all'assegnatario, siano stati oggetto di denunce per **occupazioni abusive, provvedimenti di decadenza, di rilascio, di annullamento** dell'assegnazione di alloggi destinati ai Servizi Abitativi Pubblici.

L'assenza delle condizioni ostative sopra specificate dovrà permanere anche in fase di assegnazione dell'alloggio.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda – compilata secondo le indicazioni presenti nel **modulo allegato al presente Avviso**, completa dei documenti richiesti, può essere presentata al Comune di Cesano Boscone, fino al **10 giugno 2022**, secondo una delle seguenti modalità alternative:

1. **Consegnando la domanda presso lo Sportello Polifunzionale Risparmia Tempo di via Vespucci 5** (accesso libero nei giorni di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - non è necessario fissare un appuntamento);

2. **Inviando la domanda a mezzo di posta elettronica certificata** all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it, purché trasmessa da un indirizzo di posta certificata (*non email semplice*).

3. **Inviando la domanda a mezzo di raccomandata** con avviso di ricevimento al Comune di Cesano Boscone - Settore Welfare, via Pogliani 3, 20090 (MI), purché spedita entro la data di scadenza suddetta e pervenuta non oltre 5 giorni da tale termine. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il modulo di domanda è disponibile:

- **sul sito istituzionale del Comune**, nella Home Page e nell'Area Tematica "*Casa" – Sezione "Case di proprietà del Comune*";
- da ritirare, **in formato cartaceo**, nella sede comunale di via Vespucci n. 5 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 (escluso il venerdì pomeriggio).

Alla domanda, predisposta e sottoscritta dal richiedente, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia del documento d'identità personale del richiedente;
- Copia del Codice Fiscale del richiedente;
- In caso di cittadino straniero: copia del titolo di soggiorno in corso di validità del richiedente oppure, se scaduto, ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo;
- In caso di richiedente non residente: dichiarazione del datore di lavoro attestante lo svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Cesano Boscone.
- Copia dell'Attestazione I.S.E.E. ordinario in corso di validità e priva di omissioni e difformità (*non è necessaria la Dichiarazione Sostitutiva Unica*);
- Documenti reddituali:
  - Copia delle ultime tre buste paga / cedolini INPS/INAIL;
  - Eventuali contratti di finanziamento con cessione di rata dallo stipendio;
  - Situazione lavorativa: Lettera di assunzione o certificazione del Centro per l'Impiego.
- In caso di persone disabili: documento attestante la condizione di invalidità superiore al 66% (verbale della commissione preposta, certificato dell'autorità sanitaria competente, etc.)
- In caso di genitori separati/divorziati: copia della sentenza di separazione o di divorzio.
- Eventuale provvedimento giudiziario che decreta la vendita a seguito di messa all'asta dell'alloggio di proprietà, con relativa ingiunzione di rilascio dello stesso.

Le domande incomplete, prive delle informazioni e degli allegati richiesti, anche a fronte di richieste di integrazione, non potranno essere valutate e, pertanto, saranno escluse.

L'indirizzo mail o di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal richiedente nel modulo di domanda verrà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti la procedura. Si invita a verificare il corretto funzionamento della casella postale e a consultarla periodicamente per garantire un tempestivo riscontro ai messaggi eventualmente ricevuti.

Sarà cura e responsabilità dei richiedenti informare il Settore competente di ogni variazione dei recapiti di riferimento (indirizzo, telefono, email, etc.) al fine di agevolare eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda e all'assegnazione. La mancata comunicazione, comporta, in caso di impossibilità dell'Ufficio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

5. VERIFICHE E CONTROLLI

Al fine di verificare la regolarità delle domande presentate, il Comune effettuerà controlli a campione sui requisiti di accesso e sulla veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni pervenute, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Le predette dichiarazioni verranno assoggettate ai controlli previsti dall'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia, decadendo dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni e degli atti non veritieri.

Si evidenzia che, successivamente alla formazione della graduatoria, si procederà alla verifica della permanenza dei requisiti di accesso al momento dell'assegnazione dell'alloggio e dell'eventuale rinnovo del contratto di locazione.

Se nel corso dei successivi controlli non fosse confermata la permanenza dei requisiti di accesso, l'assegnazione/rinnovo non potrà avvenire e si procederà all'esclusione dalla graduatoria.

6. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà formulata sulla base di punteggi indicati con numeri interi, che sono attribuiti a ogni singola domanda in relazione alle condizioni oggettive e soggettive sotto elencate, riferite al richiedente e al suo nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda.

Le condizioni non dichiarate espressamente alla presentazione della domanda e/o non documentate su richiesta d'ufficio, non daranno luogo all'attribuzione dei punteggi.

6.1 **Condizione abitativa:**

a) **Coniugi legalmente separati o divorziati** che, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, qualora abbiano lasciato la casa coniugale entro la data stabilita dal

provvedimento giudiziario di separazione legale o equipollente ammesso dalla legge e non sia trascorso più di un anno da tale data.

Punti 2

b) Provvedimento giudiziario che decreta **la vendita a seguito di messa all'asta**, con relativa ingiunzione di rilascio dello stesso.

Punti 2

6.2 **Condizioni personali:**

a) **Disabili**: presenza nel nucleo familiare di una persona affetta da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente superiore al 66%:
   - Disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento **Punti 3**;
   - Disabilità al 100% o handicap grave **Punti 2**;
   - Disabilità dal 66% al 99% **Punti 1**;

b) **Nucleo mono-genitoriale** nel quale sia presente un solo genitore con almeno un figlio minorenne (sia nel caso che si sia già costituito come nucleo famigliare a sé stante, che nel caso sia intenzionato ad emanciparsi dalla condizione di coabitazione anagrafica con terzi).

Punti 2

I punteggi sopraindicati sono cumulabili.

6.3 **Condizioni economiche:**

- ISEE da € 0,00 a € 10.000,00 **Punti 4**;
- ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00 **Punti 3**;
- ISEE da € 15.000,01 a € 20.000,00 **Punti 2**;
- ISEE da € 20.000,01 a € 25.000,00 **Punti 1**;

Nel caso di coppie di persone che intendono convivere ed al momento della presentazione della domanda fanno parte di nuclei famigliari distinti, si utilizzerà il valore risultante dalla media aritmetica degli indicatori ISEE dei nuclei famigliari di origine.

In caso di parità di punteggio, la successione in graduatoria sarà determinata nel rispetto dei seguenti criteri (ordinati per priorità):

a. ISEE inferiore;
b. Presenza di una persona con invalidità (dalla percentuale più alta alla più bassa);
c. Maggiore età anagrafica (del componente più anziano del nucleo familiare).

7. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'istruttoria delle domande presentate per l'assegnazione degli alloggi viene svolta dall'Ufficio preposto del Settore Welfare. L'attribuzione dei punteggi viene effettuata da una Commissione Tecnica nominata dal Direttore del Settore Welfare, che la presiede, dal Responsabile del Procedimento e da un funzionario di altro Settore dell'Ente, in osservanza dei criteri stabiliti al precedente punto 6.

I punteggi vengono attribuiti sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda e della documentazione allegata alla stessa dal richiedente o comunque acquisita in sede di controllo. In caso di impossibilità di verifica di una condizione di punteggio, lo stesso non è attribuito.
Ai fini della formazione della graduatoria, in sede di istruttoria delle domande, è facoltà del Responsabile del Procedimento richiedere ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata, fatti salvi i documenti acquisibili d'ufficio ai sensi della L. 241/90. I richiedenti sono tenuti ad adempiere a quanto richiesto nei termini e con le modalità loro indicate dal Responsabile del Procedimento.

La graduatoria è approvata su proposta della Commissione Tecnica di cui al primo capoverso con provvedimento del Direttore del Settore Welfare ed è pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune ed in cartaceo presso la sede comunale per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. La pubblicazione costituisce formale comunicazione dell'esito delle domande presentate.

Nella graduatoria sono indicati:

a) le domande dichiarate ammissibili con il relativo punteggio complessivo;
b) le domande dichiarate inammissibili, con indicata la sintetica motivazione dell'esclusione;
c) modi e termini per il ricorso amministrativo in opposizione.

Contro la suddetta graduatoria è ammesso ricorso in opposizione, che dovrà essere presentato entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della medesima.

Il Direttore del Settore Welfare decide entro 15 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, in merito all'accoglimento o al rigetto degli stessi, sentito il parere del Responsabile del Procedimento. In caso di accoglimento, il Direttore del Settore riapprova la graduatoria modificata sulla base dell'esito dei ricorsi presentati. Dell'esito negativo dei ricorsi viene data comunicazione motivata al ricorrente.

La graduatoria è efficace ed ha validità triennale (36 mesi) dal 30° giorno successivo alla data della sua pubblicazione, ovvero, in caso di accoglimento di eventuali ricorsi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria modificata.

8. ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO

Pubblicata e divenuta efficace la graduatoria, l'Ufficio verifica il possesso dei requisiti dichiarati dagli aventi diritto, secondo l'ordine decrescente di punteggio, al fine di procedere all'assegnazione degli alloggi disponibili.

In caso di esito positivo della verifica, i nuclei vengono convocati per effettuare la visita degli alloggi disponibili ed adeguati al nucleo familiare. Entro i 10 giorni successivi alla visita, il nucleo può esprimere la preferenza tra gli alloggi.

Per il concetto di alloggio "adeguato", si fa riferimento al rapporto abitanti/mq previsto dall'art. 2 del Decreto Ministero Sanità del 5 luglio 1975 "*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*":

- 1 abitante - 14 mq
- 2 abitanti - 28 mq
- 3 abitanti - 42 mq
- 4 abitanti - 56 mq
- per ogni abitante successivo + 10 mq

L'adeguatezza sarà valutata al momento dell'assegnazione dell'alloggio tendendo conto anche dell'eventuale variazione del numero dei componenti del nucleo rispetto alla data di presentazione della domanda (per esempio, per la nascita di un bambino); dell'eventuale tipologia di disabilità presente nella famiglia, etc.

Nel caso in cui un alloggio idoneo al nucleo non venga accettato senza giustificato motivo, il Comune dichiara la decadenza dalla graduatoria del nucleo.

In tale fase potranno essere richiesti agli interessati, tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate, ogni documentazione e/o elemento utile, anche integrativo e/o non acquisibile d'ufficio ai sensi del D.P.R. 445/2000, atti a comprovare la situazione dichiarata in sede di presentazione della domanda.

È altresì facoltà del Comune disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici e gli enti competenti, atti ad accertare la situazione degli interessati.

Qualora in sede di controllo sia accertata la non sussistenza e/o la non permanenza di uno o più requisiti dichiarati e/o la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il Comune comunica all'interessato l'esclusione dalla graduatoria.

Gli accertamenti volti a verificare la permanenza dei requisiti dichiarati in sede di domanda sono effettuati nuovamente prima del termine di 6 mesi dalla scadenza dei contratti di locazione, al fine di verificare il permanere o meno delle condizioni necessarie per il rinnovo contrattuale.

La modificazione delle condizioni previste dai requisiti di accesso deve essere tempestivamente comunicata dall'assegnatario all'ufficio competente.

Effettuate le verifiche di cui sopra, il Comune adotta la determinazione di assegnazione per la successiva stipula del contratto di locazione.

9. CONSEGNA DELL'ALLOGGIO

Divenuta efficace la determinazione di assegnazione dell'alloggio, il Comune invita l'assegnatario a presentarsi entro il termine perentorio di 20 giorni per la stipula del contratto di locazione, pena l'annullamento dell'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria, fatte salve giustificate ragioni adeguatamente documentate.

Il contratto di locazione è sottoscritto dall'assegnatario e dal Direttore del Settore Welfare.

Dopo la stipulazione del contratto, il Comune provvede alla consegna dell'alloggio all'assegnatario o a persona da lui delegata.

L'assegnatario decade dall'assegnazione e viene escluso dalla graduatoria nel caso che non stabilisca con il proprio nucleo familiare la residenza nell'alloggio, entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna.

Le coppie e le persone singole che vogliono emanciparsi dal nucleo familiare di origine devono costituirsi come nuclei anagrafici autonomi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna dell'alloggio, assumendo ivi la residenza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria.

10. CONTRATTO DI LOCAZIONE E DETERMINAZIONE CANONE

I contratti di locazione per gli alloggi disponibili vengono stipulati dal Comune sulla base della disciplina di cui all'art. 2, comma 3 e 5 della L. 431/98, dei relativi e vigenti accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, o sulla base di specifiche normative o direttive di riferimento.

Per gli alloggi comunali destinati alla locazione a canone concordato, nel rispetto della sopra richiamata normativa, è prevista la sottoscrizione di contratti di durata iniziale pari a n. 3 (tre) anni, con proroga di ulteriori 2 (due) anni, fatto salvo disdetta da parte del Comune per le motivazioni di cui all'art. 3 della L. 431/98. Alla scadenza del suddetto periodo di proroga, il Comune valuterà la possibilità di rinnovare il contratto, verificata la permanenza dei requisiti di accesso e l'assenza di cause di decadenza di cui al punto successivo, ovvero comunicherà la rinuncia al rinnovo del contratto a mezzo di lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale.

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto d'affitto, al momento della sottoscrizione dello stesso, l'assegnatario versa un deposito cauzionale equivalente a 3 (tre) mensilità, produttivo di interessi legali. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Oltre al canone di locazione sono a carico del conduttore le utenze, le spese di manutenzione dell'alloggio e le spese condominiali, secondo la ripartizione definita dalla normativa di settore.

In caso di decesso dell'inquilino ovvero di abbandono dell'alloggio subentrano nella titolarità del contratto di locazione gli aventi diritto ai sensi della vigente legislazione in materia, purché in possesso dei requisiti di accesso previsti dal vigente Regolamento.

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della legge n. 392/78.

11. DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE E MANCATO RINNOVO

Il Comune può disporre nei confronti del nucleo assegnatario la decadenza dall'assegnazione e la risoluzione del contratto nel corso della locazione o il mancato rinnovo contrattuale qualora il nucleo:

a) abbia causato gravi danni all'alloggio e alle parti comuni dell'edificio;
b) si sia reso moroso nei confronti del Comune e del Condominio;
c) abbia perduto i requisiti richiesti per l'assegnazione in occasione del rinnovo contrattuale;
d) si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta di informazioni e documentazione per l'accertamento degli altri requisiti per la permanenza;
e) sia stato assente in modo continuativo dall'appartamento per un periodo uguale o maggiore di mesi 6, non dovuto a ricoveri ospedalieri o a grave malattia certificata;
f) abbia ospitato in modo continuativo terze persone per periodi superiori a mesi uno;
g) abbia violato ogni ulteriore clausola contenuta nel contratto di locazione.

La decadenza o il mancato rinnovo è dichiarata con provvedimento assunto dal Direttore del Settore Welfare previo contraddittorio con l'interessato.

12. RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE

I cittadini assegnatari degli alloggi comunali potranno recedere dal contratto per gravi motivi, mediante comunicazione scritta da trasmettere al Comune con PEC/Raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della data di recesso. Quando l'alloggio rientra nella disponibilità del Comune, si procederà ad una nuova assegnazione, individuando il nominativo mediante scorrimento della graduatoria vigente.

I cittadini potranno richiedere in ogni momento la cancellazione dalla graduatoria vigente, inviando apposita richiesta al Comune.

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all'assegnazione degli alloggi di cui al presente Avviso ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679.

I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un Paese terzo. Il conferimento dei dati è facoltativo e il loro utilizzo è esclusivamente limitato ai fini di cui al presente bando; in caso di diniego al conferimento dei dati non sarà possibile considerare la candidatura né erogare il beneficio previsto. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente potranno essere fatti valere in qualsiasi momento - tramite richiesta al titolare del trattamento. Può essere altresì proposto reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone nella persona del Direttore del Settore Welfare, dott. Lino Mauro Volpato, contattabile ai seguenti riferimenti:
indirizzo e-mail lino.volpato@comune.cesano-boscone.mi.it
indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it
È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.cesano-boscone.mi.it

14. INFORMAZIONI

I cittadini interessati a presentare istanza, per qualsiasi chiarimento sul contenuto del presente bando, possono richiedere maggiori informazioni telefoniche all'Ufficio Casa del Settore Welfare, chiamando il seguente numero: **02.48.694.677** dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.30 ovvero scrivendo alla seguente email: casa@comune.cesano-boscone.mi.it .

Cesano Boscone, 5 aprile 2022

Il Direttore del Settore
(dott. Lino Mauro Volpato)
(atto sottoscritto digitalmente)